



UOC Gestione Risorse Umane

Ai Direttori di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
Ai Direttori di Distretto Socio-Sanitario
Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale
Al Direttore del Dipartimento delle Dipendenze
Ai Direttori di UOC Sanitarie
Ai Direttori di UOC Amministrative e Tecniche
Ai Coordinatori

e, p.c.

Al Direttore Amministrativo
Al Direttore Sanitario
Al Direttore dei Servizi Sociosanitari
Al Direttore FF dell'UOC Professioni Sanitarie

Oggetto: *Emergenza epidemiologica da COVID-19 – ulteriori Indicazioni operative*

Ad integrazione della nota di questa UOC prot. n. 48586 del 21.3.2020 ed al fine di meglio precisare in concreto le prassi conseguenti all'applicazione dell'art. 26 ("Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato") del D.L. n. 18 del 17.3.2020, nonché con riferimento agli infortuni sul lavoro originati da contagio da COVID-19 ed alla nota INAIL n. 3675 del 17 marzo 2020 ed alla copertura assicurativa del rischio per responsabilità civile verso terzi si forniscono le necessarie indicazioni applicative valide sino a diversa, superiore indicazione e per i periodi fissati dalla legislazione emergenziale.

Art. 26 D.L. 18/2020.

L'art. 26 del DL 18/2020 fa riferimento, nel titolo, al **personale in sorveglianza attiva**: il richiamo è solo al personale del settore privato, ma la Regione, con nota prot. n. 128127 del 20.3.2020, ha opportunamente provveduto a ricordare che la disposizione trova corrispondenza, per i dipendenti pubblici, nell'art. 19, co. 1 del D.L. 6/2020, che per analoghe ipotesi di quarantena o sorveglianza attiva stabilisce che i periodi di servizio debbano essere computati come il ricovero ospedaliero.

Sede legale: 30174 Venezia Mestre - Via Don Federico Tosatto, 147 - Telefono: 041 260 71 11 - E-mail: azienda.sanitaria@aulss3.veneto.it

PEC: protocollo.aulss3@pecveneto.it - Casella postale 142 - Internet: www.aulss3.veneto.it - Cod. Id.: 050 - 503 - Cod. Fisc. e Partita IVA: 02798850273

Comuni di: Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavarzere, Chioggia, Cona, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Venezia, Vigonovo

E-mail: azienda.sanitaria@aulss3.veneto.it

Pertanto, dal combinato disposto delle norme emergenziali citate, si può verificare la seguente casistica:

1. il periodo trascorso in malattia COVID-19 è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero;
2. il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero;
3. il periodo trascorso in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.

Si ritiene che l'art. 26, co. 2 D.L. 18/2020 introduca un'ulteriore fattispecie a tutela dei dipendenti in condizioni di maggior fragilità, equiparandola quanto agli effetti (**equiparazione a ricovero**) alle fattispecie di assenze per sorveglianza attiva di cui al precedente elenco, ossia **l'assenza per inidoneità temporanea o assoluta disposta ex art. 41 d.lgs. 81/2008 dal Medico Competente** per il personale in possesso del riconoscimento di invalidità grave ex art. 3, comma 3, legge 104/1992, per personale in possesso di certificazione rilasciata **dai competenti organi medico legali (MMG, medici convenzionati con il SSN, Servizio aziendale di Medicina Legale)**, che attesti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, ai sensi dell'art. 3, comma 1 legge 104/1992.

Tale equiparazione ha un'estensione temporale limitata (**fino al 30 aprile 2020**), e **nulla innova pertanto rispetto alla competenza del Medico Competente**, tenuto ai compiti di sorveglianza sanitaria ex art. 41 d.lgs. 81/2008 e quindi a valutare l'eventuale inidoneità temporanea o assoluta anche dei dipendenti con particolari patologie; pertanto il Medico Competente dovrà indicare i giorni di assenza.

Infortunio sul lavoro da contagio COVID-19

La recente nota INAIL n. 3675 del 17 marzo 2020 fornisce chiarimenti in merito all'astensione dal lavoro del personale dipendente di strutture sanitarie esposto al contagio da coronavirus.

La nota chiarisce che sono inquadrati come **infortuni sul lavoro i contagi da Covid-19 dei lavoratori dipendenti del Servizio sanitario nazionale** e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l'INAIL, avvenuti nell'ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell'attività lavorativa. La tutela assicurativa si estende anche alle ipotesi in cui l'episodio che ha determinato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, potendo comunque presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro indizio che in tal senso deponga.

In tali casi l'Azienda sanitaria locale o la struttura ospedaliera/struttura sanitaria privata di appartenenza del personale infortunato, in qualità di datore di lavoro pubblico o privato, devono assolvere all'obbligo di effettuare, come per gli altri casi di

Sede legale: 30174 Venezia Mestre - Via Don Federico Tosatto, 147 - Telefono: 041 260 71 11 - E-mail: azienda.sanitaria@aulss3.veneto.it

PEC: protocollo.aulss3@pecveneto.it - Casella postale 142 - Internet: www.aulss3.veneto.it - Cod. Id.: 050 - 503 - Cod. Fisc. e Partita IVA: 02798850273

Comuni di: Campagna Lupia, Camponogara, Camponogara, Cavarzere, Chioggia, Cona, Dolo, Fiesse d'Artico, Fossò, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Venezia, Vigonovo

E-mail: azienda.sanitaria@aulss3.veneto.it

infortunio, la denuncia/comunicazione d'infortunio nella consueta modalità on-line e allegando la documentazione sanitaria (certificato medico).

Ai fini del computo della decorrenza della tutela Inail, viene inoltre chiarito che **il termine iniziale è quello della data di attestazione positiva dell'avvenuto contagio tramite il test specifico di conferma** da parte delle autorità sanitarie.

Non sussistono i presupposti dell'infortunio e quindi dell'intervento dell'Istituto se i dipendenti sono posti in quarantena per motivi di sanità pubblica, **salvo che risultino successivamente positivi al test**. In questo caso scattando la denuncia di infortunio, la tutela Inail copre l'intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo dovuto al prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Tutto ciò premesso, al fine di consentire agli uffici preposti alla denuncia dell'infortunio per contagio Covid-19 del personale dipendente di ottemperare in termini, si raccomanda la puntuale redazione del certificato medico da parte della Direzione Medica di Presidio Ospedaliero – per il personale ospedaliero – o del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – per tutti gli altri dipendenti - e la tempestiva trasmissione unicamente agli indirizzi mail preposti (infortuni.veme@aulss3.veneto.it; infortuni.mirano@aulss3.veneto.it; infortuni.ch@aulss3.veneto.it). La certificazione medica deve attestare la relazione tra la positività al virus e l'attività lavorativa (specificando la circostanza/episodio che ha determinato il contagio e se il contagio sia avvenuto da un paziente ricoverato/assistito o da un collega di servizio/ufficio), la data dell'avvenuto contagio (coincidente con la data dell'esito positivo del tampone) e la data di fine evento (14 giorni dopo) e l'eventuale periodo di quarantena o isolamento domiciliare a cui il dipendente era già posto prima dell'esito del tampone.

Se al termine dei 14 giorni si dovesse verificare l'ulteriore positività, occorre che le autorità mediche sopra individuate producano e trasmettano un ulteriore certificato medico di prolungamento della prognosi, per consentire la comunicazione all'Inail della continuazione dell'infortunio.

Profili di operatività della polizza per Responsabilità Civile verso terzi, con riferimento a profili specifici posti dall'emergenza COVID 19

In premessa si ricorda che il contratto attualmente in essere a copertura del rischio RCT è la polizza n. 159400 stipulata da Azienda Zero con SHAM Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles, per tutte le Aziende Sanitarie del Veneto.

Con specifico riferimento ai potenziali profili di responsabilità civile professionale connessi ad epidemia o pandemia, quale la situazione di emergenza in atto, la polizza non prevede esclusioni, di conseguenza essa opera secondo le

note condizioni contrattuali di garanzia di seguito ricordate, **anche a fronte di interventi sanitari esplicitati in condizioni operative e organizzative specifiche determinati dalla situazione contingente di emergenza.**

La polizza, si conferma, tiene indenni tutti i soggetti assicurati dalla responsabilità civile derivante dai danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di morte, lesioni a persone e danneggiamento a cose e/o animali, nell'esercizio dell'attività istituzionale come definita in polizza.

E' utile ricordare ad ulteriore precisazione che:

- la definizione di soggetti assicurati comprende l'Azienda, **tutti i dipendenti e tutti i soggetti anche non dipendenti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività dell'Azienda;**
- l'ampia definizione dell'attività svolta dall'Azienda comprende le attività istituzionali e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, **nessuna esclusa né eccettuata**, comprese le attività umanitarie in genere, attività comunque e ovunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture, e/o svolgendo attività anche a favore di utenti di strutture di terzi, comprese tutte le attività e i servizi che in futuro possano essere espletati, anche in forma di consorzi o società miste, anche quelli di carattere, tecnico, amministrativo, sociale, culturale e assistenziale.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si inviano cordiali saluti.

Il Direttore
dell'UOC Gestione Risorse Umane
dr. Danilo Corrà

